

**Mobiliare - presso il debitore - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13131 del 17/05/2025 (Rv. 674605 - 01)**

Vendita - rivendita - Subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo - Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Funzione.

Il subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, diversamente da quanto affermato rispetto al giudizio regolato dal previgente art. 548 c.p.c., non ha la funzione di ricostruire le vicende tra debitore e "debitor debitoris", bensì di stabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito all'eventuale ordinanza di assegnazione del credito, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore e, quindi, se e nella misura in cui avrebbe potuto farlo pagando a quest'ultimo. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13131 del 17/05/2025 (Rv. 674605 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Proc\_Civ\_art\_548, Cod\_Proc\_Civ\_art\_363